

DECRETO 28 dicembre 2009.

Modalità di conseguimento dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme relative agli Standard di Addestramento Certificazione e Tenuta della Guardia (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), nella sua versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739;

Visto il Codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottato dalla conferenza delle Parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;

Vista la regola VI/1-3 paragrafo 2.1.3 della Convenzione sopra richiamata, nonché la sezione A - VI/1 - 3 del codice STCW relativa all'addestramento di primo soccorso sanitario elementare;

Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2001, relativo alla attestazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili;

Visto il decreto direttoriale 28 marzo 2002, relativo alle modifiche al corso di primo soccorso sanitario elementare;

Visto il rapporto finale della verifica all'organizzazione del personale marittimo da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2009, n. 567: individuazione e disciplina degli uffici di livello dirigenziale non generale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la nota n. 0063136-P in data 10 dicembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Ravvisata la necessità di ampliare le modalità per il personale marittimo di conseguire l'istruzione in materia di primo soccorso sanitario elementare;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina, l'istruzione e l'attestazione dei lavoratori marittimi, iscritti nelle matricole della Gente di mare, in materia di primo soccorso sanitario elementare (elementary first aid).

Art. 2.

Modalità di conseguimento dell'istruzione

L'istruzione in materia di primo soccorso sanitario elementare può essere effettuata:

a bordo, dal medico di bordo, ovvero da un ufficiale della nave munito di certificato «medical care», conseguito ai sensi del decreto interministeriale del 25 agosto 1997. Nel caso di istruzione effettuata a bordo, il personale interessato dovrà essere imbarcato in soprannumero;

a terra, dal medico competente della società armatrice nominato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 271/1999, ovvero presso i Centri di addestramento autorizzati all'effettuazione dei corsi di «Sicurezza personale e responsabilità sociali», «Sopravvivenza e salvataggio», «Antincendio di base e avanzato», a cura dei medici facenti parte del corpo docenti dei predetti corsi.

L'addestramento teorico/pratico, conforme al programma contenuto della sezione A - VI/1-3 del codice STCW e riportato nell'allegato A) al presente decreto, dovrà avere una durata non inferiore alle otto ore.

Art. 3.

Rilascio dell'attestazione e validità

Al termine dell'addestramento, il responsabile dell'istruzione rilascerà, a coloro che saranno ritenuti idonei, un attestato, conforme al modello allegato B) al presente decreto, atto a comprovare la competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare.

I criteri per la valutazione della competenza sono riportati nell'allegato C) al presente decreto.

L'attestazione ha una validità quinquennale ed è automaticamente rinnovata al marittimo che abbia effettuato dodici mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza della stessa.

Art. 4.

Abrogazione di norme

Il decreto direttoriale 14 dicembre 2001 ed il decreto direttoriale 28 marzo 2002 sono abrogati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2009

Il Comandante generale: POLLASTRINI

ALLEGATO A

Programma dell'addestramento teorico – pratico per il conseguimento dell'attestato di primo soccorso sanitario elementare ai sensi della regola VI -3 della Convenzione STCW

1. Valutazione delle cure necessarie per infortuni e minacce alla propria salute;
2. Conoscenza della struttura del corpo umano e delle relative funzioni;
3. Competenza sulle misure da prendere in caso di una emergenza, inclusa la capacità di:
 - a) localizzare l'infortunio;
 - b) adottare le tecniche di rianimazione;
 - c) controllare l'emorragia;
 - d) adottare le corrette misure nella gestione fondamentale delle sindromi (colpi);
 - e) adottare le corrette misure in caso di bruciature e scottature compresi gli infortuni causati dall'energia elettrica;
 - f) salvataggio e trasporto di un infortunato;
 - g) improvvisare delle fasciature ed utilizzare i prodotti della cassetta di pronto soccorso.

ALLEGATO B

ATTESTATO
(statement)

SI ATTESTA
We hereby State

Che il Sig.
That Mr.
nato a il iscritto nelle matricole del compartimento marittimo
di al n°
born in on entered in the registers of marine departemet of at n°

ha effettuato l'addestramento in materi di primimo soccorso elementare a bordo di navi mercantile di cui alla regola VI/1-3 ed alla Sez. A VI/1-3 della Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, STCW78, come emendata nel 1995, e secondo le modalità di cui al D.D.
has effected the training in elementary first aid on board ships in accordance with regulation VI/1-3 and with Sez. A VI/1-3 of the international convention on standards of training certification an watchkeeping for seafarers, STCW78, as emended in 1995, and in compliance with procedures of the D.D.

Data del rilascio valido fino al
Date of issue validity until

Titolare dell'attestato
Holder of statemeng

Responsabile dell'istruzione
Responsible of training

ALLEGATO C

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:

1. valutare che il modo e il tempo di attivazione del segnale di allarme sia appropriato alle circostanze dell'incidente o all'emergenza sanitaria;
2. individuare in maniera immediata e completa, la causa probabile dell'incidente, natura ed identità delle ferite per intervenire in:
 - a) maniera proporzionata ad ogni potenziale minaccia per la vita dell'infortunato;
 - b) intervenire affinché il rischio di incidente ed infortunio sia ridotto al minimo.